



**REGIONE CALABRIA**

**LEGGE REGIONALE**

**ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2017, N. 3 (MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 4 - NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI)**

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 29 giugno 2017

*Si assegna il numero **24**  
della serie delle leggi regionali  
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(Abrogazione della l.r. 3/2017)

1. La legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) è abrogata.

Art. 2  
(Reviviscenza del comma 1 dell'articolo 16 della l. r. 4/95)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), nella seguente formulazione: "Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile".

Art. 3  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 luglio 2017.

**OLIVERIO**